



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Crescita Territoriale



Ministero del Comparto del Lavoro
Dipartimento della Sanità pubblica

pon GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006



FormezPA

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Escape Room

Escape room: di cosa si tratta ?

In sostanza è un'attività ludica consistente in un «gioco di fuga». Si tratta di una o più stanze (in abitazione privata), adeguatamente scenografate, al cui interno i partecipanti, in genere gruppi di amici, vengono rinchiusi. *Essi devono riuscire ad aprire la porta d'uscita in un tempo determinato.* Per farlo bisogna risolvere enigmi, trovare oggetti, decifrare codici e utilizzare logica e gioco di squadra.

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Escape Room

Le tre
domande
da porsi

Qual è l'inquadramento giuridico di tale attività ?

Necessita un titolo abilitativo ?

Se sì, quale ?

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J1600076006**

Escape Room

Secondo il Ministero Sviluppo Economico : deve escludersi la riconducibilità delle attività ludico-ricreative cd. «escape room» ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione di pubblica sicurezza in materia di gioco pubblico.

Le attività di «**escape room**» **non hanno la necessità di alcuna autorizzazione da parte del comune: né l’autorizzazione prevista per le sale gioco, né quella necessaria per le attività di trattenimento.**

Parere del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 365359 del 7 settembre 2017, che ha diffuso la nota Prot. n. 11309 del Ministero dell’Interno del 25 luglio 2017, dove vengono forniti chiarimenti in merito alla classificazione e alla normativa applicabile alle attività ludico-ricreative denominate, appunto, «escape room».

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Escape Room

Il Viminale evidenzia che sulla base di quanto si è potuto apprendere in merito alle modalità del gioco, **deve escludersi riconducibilità di tali attività ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione di pubblica sicurezza in materia di gioco pubblico.**

Infatti, i **luoghi** in cui l'attività in questione viene praticata **sembrano privi del requisito della pubblicità**, ossia dell'apertura ad un numero indistinto di spettatori o di **giocatori**, che costituisce **elemento indefettibile ai fini della qualificazione della sala come pubblico esercizio ai sensi dell'art. 86 del Tulp.**

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Escape Room

In aggiunta, si sottolinea che :

- ❖ **le tipologie di gioco pubblico lecito** sono tutte minuziosamente descritte, disciplinate e regolamentate con provvedimenti amministrativi e atti normativi dell'Amministrazione finanziaria;
- ❖ **ove manchino spazi o attrezzature per il pubblico**, ma **al gioco siano ammessi solo i partecipanti**, viene meno la stessa possibilità di inquadramento nella materia;
- ❖ **la disciplina contenuta negli artt. 68, 69 e 80 Tulp**s e corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione sarebbe applicabile **solo nell'ipotesi che l'attività ludica in questione fosse proprio diretta all'intrattenimento del pubblico in uno spazio appositamente allestito**, in via temporanea o permanente, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Escape Room



**MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO**

Statistiche dell'Energia

Statistiche dell'Energia





**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Polonia, incendio in una "escape room": morte cinque quindicenni

Koszalin – Polonia 05 Gennaio 2019

Le vittime stavano festeggiando il compleanno di una di loro. Erano impegnate nel gioco in cui i concorrenti devono risolvere una serie di rompicapo per uscire da un luogo chiuso.

Cinque amiche quindicenni sono morte in Polonia, e un uomo è rimasto gravemente ustionato, in un incendio scoppiato in una “escape room”, attrazione a tema in cui i concorrenti devono risolvere una serie di indovinelli e rompicapo per potere uscire da un luogo chiuso.

Controlli di sicurezza in tutte le "escape room" del Paese.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J1600076006

Art. 80 TULPS

Si è già anticipato che, nell’ipotesi di attività prevalente di intrattenimento e svago, trova applicazione il regime giuridico di cui all’articolo 68 TULPS ed al correlato articolo 80.

L’articolo 80 citato e gli articoli 141, 141-bis e 142 del Regolamento TULPS disciplinano la costituzione e le funzioni delle Commissioni (comunali e provinciali) pubblico spettacolo.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Art. 80 TULPS

La dichiarazione di agibilità per i luoghi di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) è atto di gestione, pertanto di **competenza del dirigente/responsabile** dell’ufficio, individuato dall’ente con apposito regolamento.

(di solito, identificato nel responsabile del servizio di Polizia Municipale ovvero nel Responsabile dell’Area Attività Produttive ovvero nel Responsabile dell’Area Tecnica)

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii. gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche **al fine di operare un contenimento della spesa**, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, **attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Art. 80 TULPS

I titolari di esercizi pubblici che intendano organizzare e/o ospitare nelle proprie strutture balli o pubblici intrattenimenti o pubblici spettacoli devono ottenere la licenza prevista dall’art. 68 del TULPS.

Il rilascio della licenza prevista dall’art. 68 del TULPS è SUBORDINATO al nulla osta di agibilità previsto dall’art. 80 del TULPS e dagli artt. 141, 141 bis e 142 del regolamento di esecuzione del TULPS i quali prevedono in tutti i casi l’esame preventivo del progetto da parte della competente Commissione appositamente costituita.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la Crescita Territoriale



Ministero del Territorio e delle Infrastrutture

pon GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Art. 80 TULPS

La CCVPS interviene ad esprimere un parere obbligatorio, **non vincolante**, circa l'idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la Crescita Territoriale



*Ministero del Comparto del Turismo
Dipartimento della Gestione pubblica*

pon GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 52713 del 15 aprile 2015

Oggetto: **Attività di intrattenimento pubblico ed installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all’interno dei locali di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande**

Formez**PA**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J1600076006**

- il parere della commissione di vigilanza è previsto come obbligatorio dall’art. 80 TULPS, che non si pronuncia sul suo carattere vincolante, benché – traducendosi in una valutazione di discrezionalità tecnica – sia preferibile ritenerlo tale;
- la dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULSP ha, all’evidenza, natura gestionale e non può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell’ente; infatti l’art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito “ai comuni” la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla legge n. 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell’ente e sfera riservata ai dirigenti”.



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Agibilità ex art. 80 Tulps





"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

La licenza di cui all'art. 80 del TULPS
si configura quale autorizzazione
autonoma rispetto a quella prevista
dagli articoli 68 e 69 del medesimo
testo unico o quale verifica
propedeutica al rilascio delle licenze di
cui agli articoli in discorso ?

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS

Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- **esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;**
- **verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS

- **accertare la conformità alle disposizioni vigenti** e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- **accertare**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, **gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene** al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- **controllare con frequenza** che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

**D.Lgs. 222/2016 – Art. 4, comma 1, lett. c) :
al secondo comma dell’articolo 141, dopo le
parole «inferiore a 200 persone», sono
aggiunte le seguenti : «**il parere**»**

Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, **le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, **da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo** degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri **che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.****

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.**



Atripalda Sport Village



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la Crescita Territoriale



Ministero del Territorio e delle Infrastrutture
Dipartimento della Infrastruttura pubblica



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"



Atripalda Sport Village

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Art. 141 bis Regolamento Esecuzione TULPS

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più **esperti in acustica o in altra disciplina tecnica**, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, **un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali**, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Art. 141 bis Regolamento Esecuzione TULPS

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione **possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.**

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Art. 142 Regolamento Esecuzione TULPS

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e **quando la commissione comunale non è istituita** o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 **provvede la commissione provinciale di vigilanza.**

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è composta:

- a) dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;
- c) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Art. 142 Regolamento Esecuzione TULPS

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un **rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo** e un **rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali**, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il Questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Art. 142 Regolamento Esecuzione TULPS

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Art. 142 Regolamento Esecuzione TULPS

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, **per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;**
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, **per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità.**

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Competenze Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

L'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311, modificando gli artt. 141 e 142 del Reg. R.D. 6.5.1940 n. 635, ha previsto le competenze della Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo in relazione a:

- a) locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1300 spettatori;
- b) spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori;
- c) altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- d) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità;
- e) manifestazioni temporanee con affluenza di pubblico superiore alle 5000 persone.

Art. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) **esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;**
- b) **verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali** stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) **accertare la conformità alle disposizioni vigenti** e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) **accertare**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) **controllare con frequenza** che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

**D.Lgs. 222/2016 – Art. 4, comma 1, lett. c) :
al secondo comma dell’articolo 141, dopo
le parole «inferiore a 200 persone», sono
aggiunte le seguenti : «**il parere**»**

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Affollamento massimo

Alla luce di un autorevole parere del Ministero dell'Interno n. P529/4109 del 02/07/2003, occorre chiarire che per quanto riguarda l'affollamento si deve rimandare a quanto stabilito al punto 4.1 del Titolo IV del DM 19/08/1996 così come modificato dal Decreto del 06/03/2001. Con esso è stato precisato che **qualora si tratti di spettacoli in genere la capienza sarà pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati** mentre **nel caso di trattenimenti** sarà pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una **densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato** che sale a **1,2 persone al metro quadrato in caso di allestimento di discoteche all'aperto**.

L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:

1. nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere: a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; g) teatri tenda; h) circhi, pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;
2. Nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera: e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone, pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato;
3. Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato. La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti dai regolamenti igienico-sanitari.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

RIEPILOGANDO

Spettacoli ed intrattenimenti in pubblici esercizi:

- 1) Pareri, verifiche, accertamenti e controlli :
 - da parte della competente **Commissione**, per manifestazioni in luoghi con capienza **superiore alle 200 persone**;
 - da parte di un **tecnico abilitato**, per manifestazioni in luoghi con **capienza fino a 200 persone**;
- 3) rispetto limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, salvo eventuali deroghe.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la Crescita Territoriale



Ministero del Comparto del Lavoro
Dipartimento della Sanità pubblica

pon GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006



Art. 18 TULPS

FormezPA

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 18

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. **I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.**

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Regolamento (Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28)

Si precisa che tale AVVISO non è una richiesta di autorizzazione, bensì una semplice comunicazione e non di deve attendere risposta per procedere a quanto programmato.

La finalità della comunicazione è esclusivamente l'avviso alla autorità di P.S. al fine di consentirne la valutazione circa la necessità di predisporre una adeguata vigilanza da parte delle Autorità preposte all'Ordine e Sicurezza pubblica ovvero di esprimere un diniego in presenza di cause ostative.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Sentenza della Corte Costituzionale 8/4/1958, n. 27 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 18 nella parte relativa **alle riunione in luogo aperto al pubblico**. Infatti a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana l’art. 17 sancisce espressamente poteri limitativi della P.A. **solo per le riunioni in luogo pubblico** e non **in luogo aperto al pubblico**.

Piazza – Strada
Villa Comunale

Biblioteca – Aula
Consiliare - Cinema

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cassazione Penale I, Sentenza 7883 del 13/7/1995 in ordine al concetto di **“Promotore”** ovvero il soggetto che provoca ovvero determina o inizia con idonee attività od azioni anche preparatorie o propedeutiche all’attività medesima di organizzazione della riunione (Intesa sia come adunanza sia come assembramento di più persone).

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Regolamento di Esecuzione al TULPS

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 19

Fermo il disposto dell'art. 15, **l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della Legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori.**

L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 20

Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto **per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.**

E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Regolamento di Esecuzione al TULPS

Art. 21

Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della Legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza. L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.

Art. 22

L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

Art. 23

L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.

Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

Art. 25

Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'art. 23 della Legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.

Art. 26

Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della Legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.

Art. 27

Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine. Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.

Art. 28

Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della Legge, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

CAPO II

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.

Regolamento (Art. 29, Art. 30, Art. 31)

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 del 18 marzo 1957, n. 45 (G.U. 23 marzo 1957, n. 77), **ha dichiarato la illegittimità costituzionale** del presente articolo nella parte che **implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico**, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la Crescita Territoriale



Ministero del Comparto dei Beni Culturali
Dipartimento della Cultura pubblica

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

CAPO II

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

**Sono esclusi da tale obbligo, ai sensi
del disposto di cui all’art. 27 T.U.L.P.S.,
gli accompagnamenti funebri ed il
relativo viatico**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Lo scioglimento delle manifestazioni

L’azione repressiva da parte dell’Autorità di P.S. è giustificabile esclusivamente in presenza di una situazione oggettiva e reale di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la tutela dei partecipanti. Tuttavia attesa la **sacralità del diritto di riunione sancito dalla Carta Costituzionale**, lo scioglimento della riunione deve essere preliminarmente anticipato da una attenta valutazione dei rischi e dalla attuazione di particolari servizi d’ordine che garantiscano il regolare svolgimento isolando od allontanando eventuali soggetti violenti o comunque che pongano in essere situazioni di turbativa. Solo dopo l’attuazione di provvedimenti preventivi in tal senso, si potrà procedere allo scioglimento della riunione, intervenendo anche se del caso con la forza pubblica allo scioglimento dell’adunanza.



QUESTURA DI Al Signor Questore di (1)

Preavviso di pubblica manifestazione

ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/31

Il sottoscritto / La sottoscritta

1° organizzatore

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
Via /Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio
Nella qualità di		

2° organizzatore
(eventuale)

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
Via /Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio
Nella qualità di		

*Comunica che in data (2) _____ dalle ore _____ alle ore _____
si terrà una (3) manifestazione/processione/corteo/sit-in presso _____
previsione numerica dei partecipanti _____
percorso (nel caso di processione o di corteo) _____*

motivo della manifestazione _____

*Dichiara, altresì, di avere richiesto il consenso scritto alla seguente Autorità _____
per l'occupazione temporanea del luogo interessato dalla manifestazione.*

Data _____ il dichiarante _____

(1) In relazione a pubbliche manifestazioni organizzate presso i Comuni della Provincia il presente preavviso può essere presentato presso il locale Commissariato di P.S. ovvero, nei Comuni in cui non sono presenti Uffici di Pubblica Sicurezza, presso la Stazione dei Carabinieri.

(2) Il preavviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della manifestazione.

(3) Barrare la voce d'interesse.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il/i signor/signori _____
ha/hanno presentato la comunicazione n° _____

Data _____ l'incaricato _____

Comunicazioni
e richieste

Comunicazioni e richieste

Pubblica manifestazione

I promotori ed i partecipanti devono tenere presente che:

- Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione.
- La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.).
- Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.

N.B. Le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni saranno punite ai sensi dell'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S.



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PREVISTA	NOTE
<p>In qualità di promotore di una riunione in luogo pubblico, ometteva di darne avviso all’Autorità di P.S. (Questore del luogo) almeno tre giorni prima.</p>	<p>Art. 18 cc. 1 e 3/r.d. 773/1931 TULPS</p>	<p>Autorità competente A.G. Informativa al Questore del luogo</p> <p>Arresto fino a sei mesi ed ammenda da €103,00 a € 413,00</p> <p>Oblazione non ammessa Sanzione accessoria: nessuna</p>	<p>Le disposizioni di cui all’art. 18 non si applicano in materia di riunioni o comizi elettorali</p> <p>In caso di accertato illecito redigere: Annotazione di P.G. ai sensi art. 357 c.p.p.</p> <p>Verbale di identificazione e di dichiarazione ovvero elezione di domicilio per le notificazioni Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p.</p>



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

<p>In qualità di soggetto promotore di una riunione in luogo pubblico non osservava le prescrizioni ovvero non ottemperava al divieto del divieto disposto dal Questore impartito/disposto per ragioni di ordine pubblico ovvero di moralità ovvero di sanità pubblica.</p>	<p>Art. 18 cc. 4 e 5 /r.d. 773/1931 TULPS</p>	<p>Autorità competente A.G. Informativa al Questore del luogo</p> <p>Arresto fino a sei mesi ed ammenda da € 206,00 a € 413,00</p> <p>Oblazione non ammessa Sanzione accessoria: nessuna</p>	<p>In caso di accertato illecito redigere: Annotazione di P.G. ai sensi art. 357 c.p.p. Verbale di identificazione e di dichiarazione ovvero elezione di domicilio per le notificazioni Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p.</p>
--	---	---	---



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

<p>In qualità di soggetto promotore di una processione religiosa ovvero civile nelle pubbliche vie ovvero di funzione religiosa da svolgersi fuori del luogo di culto, ome tteva di darne avviso al Questore del luogo almeno tre giorni prima.</p>	<p>Art. 25 cc. 1 e 2 /r.d. 773/1931 TULPS</p>	<p>Autorità competente A.G. Informativa al Questore del luogo Arresto fino a tre mesi ed ammenda fino a € 51,00 Oblazione non ammessa Sanzione accessoria: nessuna</p>	<p>In caso di accertato illecito redigere: Annotazione di P.G. ai sensi art. 357 c.p.p. Verbale di identificazione e di dichiarazione ovvero elezione di domicilio per le notificazioni Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p.</p>
<p>N.B. . si rammenta che non è previsto l’obbligo di preavviso per le funzioni da svolgersi in luoghi aperti al pubblico. Sent. Cort. Cost. 45/1957</p>			



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

**EVENTI FINO A 200
PERSONE**

**che si concludono entro le ore
24:00 del giorno di inizio**
*Artt. 68 e 69 secondo periodo
TULPS*

**COMUNICAZIONE AL
QUESTORE**

**Per la manifestazione
in luogo pubblico
ai sensi dell'art. 18 del
TULPS
almeno 3 giorni prima**

SUEAP
SUE e SUAP



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

RICHIESTA RILASCIO AGIBILITA' AL SUAP

**ai sensi dell'art. 80 del TULPS
Almeno ?? giorni prima**

**Allegare la relazione del tecnico di parte
che sostituisce il parere, le verifiche e gli
accertamenti della CCVLPS così come
previsto dell'art. 141, comma 2, del R.D.
n. 635/1940.**



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

PRESENTAZIONE SCIA AL SUAP

ai sensi degli artt. 68/69 del TULPS

Almeno ?? giorni prima

Ad essa è allegato :

- ⊕ il Piano Safety e Security;
- ⊕ il Piano dell'Emergenza Sanitario;
- ⊕ la richiesta di emissione dell'ordinanza di deroga ai limiti del Piano di zonizzazione acustica;
- ⊕ la richiesta di regolamentazione della circolazione stradale lungo le arterie interessate dalla manifestazione e le aree coinvolte dal Piano Safety e Security;



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

ISTRUTTORIA DA PARTE DEL SUAP - UTC E POLIZIA LOCALE

ESITO NEGATIVO

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEGLI ATTI

PERMANE ESITO NEGATIVO

Divieto di svolgimento della manifestazione ai
sensi dell'art. 19 della legge 241/90



ESITO POSITIVO

1. Rilascio Agibilità Temporanea ai sensi dell'art. 80 del TULPS
2. Valutazione per emissione Ordinanza :
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro
3. Emissione Ordinanza di deroga ai limiti del Piano di Zonizzazione Acustica
4. Emissione Ordinanza di Regolamentazione della Circolazione Stradale
5. Trasmissione atti al Prefetto ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/77 ed inoltre degli stessi anche al Questore, al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale e alla SIAE



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

**Controlli durante la
manifestazione ad opera
delle Forze di Polizia
Nazionale e Locali nel
rispetto dell’Ordinanza di
Ordine Pubblico Emessa dal
Questore**



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Crescita Territoriale



Ministero del Territorio e delle Infrastrutture
Dipartimento della Protezione Civile

pon GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

**EVENTI SUPERIORE A
200 PERSONE**

Artt. 68 e 69 primo periodo TULPS

**COMUNICAZIONE AL
QUESTORE**

**Per la manifestazione
in luogo pubblico
ai sensi dell'art. 18 del
TULPS
almeno 3 giorni prima**

SUEAP
SUE e SUAP

Formez.PA



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

RICHIESTA RILASCIO AGIBILITA' AL SUAP

ai sensi dell'art. 80 del TULPS

Almeno ?? giorni prima

Allegare la relazione tecnica e descrittiva in uno alla documentazione di cui al DM 19/08/1996 a firma del tecnico di parte per poter acquisire il parere della CCVLPS così come previsto dell'art. 141 del R.D. n. 635/1940

CONVOCAZIONE DELLA CCVLPS



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Crescita Territoriale



Ministero del Comparto Pubblico
Dipartimento della Pubblica Amministrazione

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

PARERE NEGATIVO

Comunicazione con divieto di
svolgimento della manifestazione ai
sensi dell’art. 19 della legge 241/90



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Crescita Territoriale



Ministero del Comparto Pubblico
Dipartimento della Pubblica Amministrazione

pon GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

**PARERE INTERLOCUTORIO
RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEGLI ATTI**

**NUOVA CONVOCAZIONE CCVLPS
PARERE POSITIVO**



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA LICENZA AL SUAP
Ai sensi artt. 68/69 del TULPS - Almeno ?? giorni prima
Ad essa è allegato :

- ⊕ il Piano Safety e Security;**
- ⊕ il Piano dell'Emergenza Sanitario;**
- ⊕ la richiesta di emissione dell'ordinanza di deroga ai limiti del Piano di zonizzazione acustica;**
- ⊕ la richiesta di regolamentazione della circolazione stradale lungo le arterie interessate dalla manifestazione e le aree coinvolte dal Piano Safety e Security;**



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

ISTRUTTORIA DA PARTE DEL SUAP - UTC E POLIZIA LOCALE

**ESITO NEGATIVO
RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEGLI ATTI**

PERMANE ESITO NEGATIVO
Divieto di svolgimento della manifestazione ai
sensi dell'art. 19 della legge 241/90



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

ESITO POSITIVO

- 1. Rilascio Agibilità Temporanea ai sensi dell’art. 80 del TULPS**
- 2. Valutazione per emissione Ordinanza :**
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche**
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro**
- 3. Emissione Ordinanza di deroga ai limiti del Piano di Zonizzazione Acustica**
- 4. Emissione Ordinanza di Regolamentazione della Circolazione Stradale**
- 5. Rilascio del titolo abilitativo ai sensi degli artt. 68/69 del TULPS con relative prescrizioni della CCVLPS e degli uffici preposto all’istruttoria**
- 6. Trasmissione degli atti al Prefetto ai sensi dell’art. 19 del DPR 616/77 ed inoltro degli stessi anche al Questore, al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale e alla SIAE**



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

**Controlli durante la
manifestazione ad opera
delle Forze di Polizia
Nazionale e Locali nel
rispetto dell’Ordinanza di
Ordine Pubblico Emessa dal
Questore**



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Crescita Territoriale



*Ministero
del Comparto dei Beni
Dipartimento della Sanità pubblica*

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006



FormezPA

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall’art. 681 C.P. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica», è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

Nella specie la Corte ha ritenuto l’incompletezza e non veridicità dell’autocertificazione contenuta nella s.c.i.a. presentata dalla ricorrente contenendo la stessa esclusivamente la descrizione dello stato di fatto dell’immobile nel quale doveva essere esercitata attività di discoteca, senza alcuna indicazione circa la capienza massima dei locali e l’esistenza di vie di fuga. *(Cassazione Penale - Sezione I 20/03/2013, n. 27633)*



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006



C V L P S
**Hanno
competenza in
materia di
competizioni
motoristiche
su strada ?**



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

OGGETTO: Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento.
Competenza in materia di competizioni motoristiche su strada.

Con circolare n. 557/PAS/U/005/096/135000.C(11)1 del 10/4/2018, il Ministero dell'Interno ha inteso riferirsi alla questione concernente la necessità o meno che le Commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento eseguano le verifiche previste dall'art. 80 del TULPS, in occasione di competizioni motoristiche su strada.

Com'è noto, le competizioni motoristiche su strada rientrano nella previsione dell'art. 68, comma 12, del TULPS, che stabilisce che *"per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali"*.

Nel caso di cui si tratta, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 9 del DLGS 30/4/1992, n. 285, *Codice della Strada*, il quale sottopone tali competizioni all'autorizzazione di regioni, Città Metropolitane o Comuni, a seconda della tipologia di gara e dell'estensione del relativo percorso.



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Il comma 4 del medesimo articolo subordina l'autorizzazione al **"rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori"**.

L'autorizzazione in argomento è, pertanto, condizionata al ricorrere di due distinti presupposti: il rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti, da un lato, e l'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, dall'altro.

L'ultimo periodo del citato comma 4 stabilisce che: **"Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori a detti limiti"**.



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

La disposizione di cui si tratta fa dipendere l'esecuzione del collaudo dalla circostanza che venga ammesso il superamento di determinati limiti di velocità e prevede conseguentemente la possibilità che esso non abbia luogo in relazione a tracciati che non comportino il superamento di tali limiti.

L'oggetto del collaudo appare, pertanto, circoscritto alla verifica dell'idoneità del tracciato di gara ad ospitare una specifica competizione, senza involgere profili inerenti alla sicurezza degli spettatori.

D'altra parte, la stessa composizione del collegio tecnico deputato al collaudo ne rivela la finalizzazione alla specifica valutazione del tracciato in relazione alla sicurezza dei piloti e non anche alla formulazione d'indicazioni relative alla sicurezza del pubblico, le quali richiedono peraltro il possesso di specifiche professionalità come, ad esempio, quella dei Vigili del fuoco.

Venendo all'altro presupposto dell'autorizzazione, vale a dire **"il rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti"**, deve innanzitutto osservarsi come la verifica delle norme tecnico-sportive sia rimessa, *ratione materiae*, ai rappresentanti degli organi sportivi indicati dal menzionato comma 4 dell'art. 9 .

Ne consegue che il restante richiamo da parte del legislatore alle norme **"di sicurezza vigenti"** non può che avere riguardo alla verifica della sicurezza degli spettatori, la quale è rimessa, com'è noto, dall'art. 80 del TULPS, alle commissioni di vigilanza.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Pertanto, nei casi in cui una competizione motoristica su strada sia qualificabile come “pubblico spettacolo”, alla commissione di vigilanza spetterà la valutazione delle misure per la sicurezza del pubblico, mentre il collegio tecnico di cui all’art. 9 del CdS sarà chiamato a valutare i dispositivi di sicurezza più specificamente attinenti alla competizione sportiva (quindi al percorso di gara, alle attrezzature funzionali allo svolgimento della competizione ed alla incolumità dei concorrenti).

Al fine di un più efficace coordinamento delle competenze dei due citati collegi, i relativi sopralluoghi potrebbero comunque avvenire contestualmente.

Nel caso in cui il percorso di gara interessi il territorio di più province – e, quindi, ricada sotto la competenza di più commissioni di vigilanza – ciascuna commissione renderà il proprio parere relativamente al tratto di propria competenza.

Al fine di pervenire di pervenire ad un più efficace raccordo tra le commissioni interessate, ciascuna di esse avrà cura di trasmettere il proprio parere anche alla Prefettura del luogo di partenza della competizione. Ciò anche al fine di rendere i pareri di cui si tratta più facilmente accessibili da parte degli organizzatori della manifestazione.

Relativamente, infine, alle competizioni motoristiche che, per le specifiche caratteristiche o per la particolare affluenza del pubblico, potrebbero rivelarsi maggiormente vulnerabili sotto i profili della *safety* e della *security*, è opportuno richiamare in questa sede le prescrizioni impartite

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

dalla circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/6/2017 (cd Circolare Gabrielli), dalla circolare del Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19/6/2017 (cd. Circolare Frattasi) e dall'atto d'indirizzo del gabinetto del Ministro n. 110011/110(10) del 28/7/2017 (cd Circolare Morcone), concernenti la *governance* della sicurezza delle pubbliche manifestazioni.

In particolare, alla luce dell'ultima direttiva citata, qualora la commissione di vigilanza ritenga che le caratteristiche della manifestazione possano comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione (considerato che si tratta di manifestazioni su strada) e tale da necessitare un approfondimento supplementare di livello più ampio e coordinato, essa invierà alla competente Prefettura una relazione di sintesi che evidenzierà le criticità rilevate.

Il tema verrà, quindi, sottoposto al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà valutare l'opportunità d'indicare l'adozione di ulteriori misure di cautela sia sotto il profilo della *safety* (grazie al coinvolgimento nelle relative riunioni dei Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco) sia sotto quello della *security*, con particolare riguardo alla pianificazione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In occasione del sopralluogo precedente lo svolgimento dell'evento, spetterà alla commissione verificare l'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni impartite, esprimendo il proprio definitivo avviso ai fini del rilascio della licenza da parte delle autorità competenti.

PRONTUARIO

Norma violata e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Proventi Autorità Competente	Note
<p>Art. 68/69 T.U.L.P.S. - R.D. 18/06/34, n. 773 in relazione all'art. 666, comma 1, del Codice Penale</p> <p>Trattenimenti danzanti e/o pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comunale</p>	<p>da € 258,00 a € 1.549,00</p>	<p align="center">NON AMMESSO</p> <p align="center">Comune Sindaco</p>	<p>Cessazione dell'attività abusiva prevista dall'articolo 666, comma 3, del Codice Penale</p>
<p>Art. 68/69 T.U.L.P.S. - R.D. 18/06/34, n. 773 in relazione all'art. 661, comma 2, del Codice Penale</p> <p>Trattenimenti danzanti e/o pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comunale perché negata, sospesa o revocata dal Sindaco</p>	<p>da € 413,00 a € 2.478,00</p>	<p align="center">NON AMMESSO</p> <p align="center">Comune Sindaco</p>	

PRONTUARIO

Norma violata e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Proventi Autorità Competente	Note
<p>Art. 80 del T.u.l.p.s. - R.D. 18/06/34, n. 773 e art. 681 c.p. in relazione anche agli art. 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione TULPS</p> <p>Apertura abusiva di luogo di trattenimento/pubblico spettacolo</p> <p>Organizzava un pubblico spettacolo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e della prescritta dichiarazione di agibilità (collaudo), rilasciate dal Comune di</p>	<p>Arresto fino a sei mesi ed Ammenda non inferiore a € 103,00</p>	<p>Autorità Giudiziaria</p>	

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Pubblico spettacolo

ILLECITO: quale titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo **non ottemperava ad una prescrizione inserita nel titolo abilitativo**

NORMA VIOLATA: art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS

SANZIONE PENALE: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 - prevista da art.17, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS

OBLAZIONE: ammessa ai sensi dell'art.162-bis del codice penale

SANZIONE ACCESSORIA: eventuale revoca o sospensione dell’autorizzazione - prevista da art. 10 del TULPS

AUTORITA' COMPETENTE: tribunale ordinario

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Violazione delle Prescrizioni

TULPS - Art. 17-bis

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00.

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J1600076006

Gli artt. 68 (pubblico spettacolo) e 69 (piccoli trattenimenti) del TULPS sono sanzionati dall'art. 666 del codice penale, che è stato depenalizzato dall'art. 49 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. **Queste attività però non sono indicate nel comma 1 dell'art.17-bis del TULPS e pertanto la violazione di "prescrizioni particolari", inserite nelle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69, non rientra nella fattispecie dell'art. 9 depenalizzato ma nella fattispecie ancora sanzionata penalmente dall'art. 17 del TULPS.**

Vi è pertanto una notevole incongruenza tra queste due disposizioni legislative causate da un mancato coordinamento del TULPS con il Decreto Legislativo n. 507/99. Dando un'interpretazione letterale di queste disposizioni si deve sostenere che l'attività abusiva di pubblico spettacolo ovvero di piccolo trattenimento è sanzionata in via amministrativa mentre l'inottemperanza alle eventuali prescrizioni, previste nei titoli autorizzativi, è punita ancora con sanzioni penali: si consiglia di sentire il parere dell'autorità giudiziaria competente per territorio al fine di individuare la corretta sanzione da applicare nell'ipotesi di violazione dell'art. 9 del TULPS limitatamente all'attività di pubblico spettacolo e di piccolo trattenimento.



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Art. 17

Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.

Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Soggetto Attivo dell’Illecito

Un problema operativo di una certa rilevanza per la casistica ora in esame è quello della **individuazione del soggetto responsabile della violazione di cui all’art. 666 c.p.**, norma che trova applicazione in tutti i casi in cui si riscontri un’attività di trattenimento o spettacolo senza titolo.

All’interno dell’Esercizio Pubblico c’è un **titolare di autorizzazione ex art. 86 del TULPS** che può non coincidere con il **titolare dell’autorizzazione ex art. 68** o **con l’esecutore dello spettacolo o trattenimento**.

Una corretta indagine di polizia amministrativa, comporterà che semmai i presenti vengano assunti quali testimoni ex art. 13 legge 689/1981 per suffragare le varie circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dell’illecito.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Soggetto Attivo dell’Illecito

Circa il **momento di consumazione**, il reato, oggi l’illecito amministrativo, si consuma nel momento e nel luogo in cui viene dato lo spettacolo o trattenimento, per cui occorre verificarne almeno l’inizio. La relativa pubblicizzazione, al contrario, ove non consegua suddetta realizzazione, non ha alcun valore di per sé.


Trattasi di un illecito permanente, nel senso che la sua consumazione perdura fino alla cessazione interruzione.

Ciò rende particolarmente spinosa la questione dell’assenza di strumenti di intervento immediato su attività in itinere riscontrate abusive.

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Accensione di un falò

Le tre
domande
da porsi





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la Crescita Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica*

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Prot. n. 4838/7C/P.A.

Avellino, 04/05/2018

@ Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

e, p.c. @ Questore di Avellino

“ @ Comandante Prov.le CC. di Avellino

“ @ Comandante Prov.le VV.F. di Avellino

OGGETTO: Accensione falò. Articolo 57 T.U.L.P.S.

Formez**PA**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Anche in questa provincia in occasione di particolari ricorrenze o in relazione a festività locali è radicata la tradizione dell’accensione di falò augurali facenti parte di un rituale di purificazione e di consacrazione.

Tale attività rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 57 del T.U.L.P.S. a norma del quale “senza licenza dell’autorità di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d’artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”.

Quindi per poter accendere un falò occorre ottenere una licenza rilasciata dal Questore nel Comune capoluogo, dal Dirigente del Commissariato di P.S. ovvero dal Sindaco nei Comuni privi di Commissariato.



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Qualora l'accensione sia associata a manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli per il pubblico occorre acquisire preventivamente anche il parere della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ai fini della sussistenza delle condizioni oggettive di fattibilità dell'evento, si raccomanda, in sede di rilascio dell'autorizzazione ex art. 57, nell'ottica della tutela della sicurezza pubblica e privata, quando la competenza è del sindaco di impartire le prescrizioni, che a titolo meramente indicativo si elencano di seguito e che potranno essere implementate anche sulla scorta delle prescrizioni della competente CLPS quando sia prescritto il parere di agibilità.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Art. 57 – TULPS

Senza licenza della **autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.**

E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Chi è l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ?

Art. 1

Art. 1 del Regolamento di Esecuzione al TULPS

Reg.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.

Esec.

E' autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza.

TULPS

Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il Sindaco o chi ne fa le veci.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

1. Le aree accessibili al pubblico devono delimitarsi con idonee transenne e porsi a distanza, rispetto al perimetro dell'area scelta per l'accensione del falò, commisurata all'altezza massima prevista per la catasta di legna, di cui al successivo punto 4. . Tale distanza non deve in ogni caso essere inferiore a 10 m;
2. L’area interessata non deve essere attraversata da linee elettriche aeree;
3. La legna da bruciare deve essere priva di trattamenti quali colle, vernici, plastica, gomma, ecc.
4. Deve sempre essere indicata, nella richiesta, l'altezza massima della catasta di legna. Tale altezza non deve consentire lo sviluppo di fiamme alte per evitare la possibile ricaduta di scorie incandescenti su persone e abitazioni;
5. Per non danneggiare l’asfalto stradale o altra pavimentazione deve essere posto come isolante sabbia o materiale adeguato;
6. Deve essere prevista la presenza di un servizio di addetti antincendio, di vigilanza e di pronto intervento in caso di necessità;



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

7. Deve essere previsto un servizio di vigilanza sanitaria;
8. Per l'accensione del falò non devono essere utilizzati gas o liquidi infiammabili o combustibili;
9. Gli spettatori devono essere tenuti dietro le transenne e le vie di esodo devono essere libere da ingombri o da qualsiasi cosa;
10. In caso di condizioni di meteo avverse (esempio per forte vento) la manifestazione deve essere non avviata o sospesa;
11. A manifestazione conclusa deve essere effettuato un completo spegnimento dei focolai e la bonifica del sito.

Nel confidare sul puntuale rispetto delle prescrizioni sopraelencate, si rammenta che l'accensione di un falò senza licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. configura un reato contravvenzionale punito dall'articolo 703 del codice penale.

IL PREFETTO
(Trone)





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Crescita Territoriale



Ministero delle Attività Produttive
Dipartimento della Attività Produttiva

pon GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**



Il Commercio durante le Manifestazioni Temporanee

FormezPA

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J1600076006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Attività spesso svolta nell’ambito delle manifestazioni temporanee, feste e sagre comunque denominate, rappresentata dalla vendita di prodotti vari, sia alimentari che non alimentari.

I soggetti che possono essere considerati legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica in occasione delle suddette manifestazioni devono essere considerati in linea generale operatori “professionali” o assimilati ad essi, e dunque:

- **i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica;**
- **i produttori diretti industriali o artigiani che vendono i propri prodotti;**
- **gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c.;**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

- **i commercianti in sede fissa, muniti di autorizzazione al commercio itinerante** (in alcune Regioni anche senza detta autorizzazione itinerante i commercianti sono comunque legittimati ad esercitare la vendita davanti al proprio negozio);
- **i produttori di proprie opere dell’ingegno** (categoria esclusa dall’applicazione del d.lgs. n. 114/1998 per espressa previsione dell’articolo 4, comma 2 secondo cui:
“Il presente decreto (d.lgs. n. 114/1998) non si applica: ...omissis... h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

L'individuazione fatta dall'articolo 4, comma 2, dei suddetti soggetti definiti produttori di proprie opere dell'ingegno che possono non essere professionali, sembra porsi come **una sorta di riconoscimento implicito di legittimazione ad agire** (in analogia per esempio con gli artigiani) in quanto comunque ricompresi dall'articolo 4, comma 2, assieme a tutte le altre categorie di operatori professionali esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 114/1998 in quanto categorie “speciali”.

Ciò tuttavia **non esclude che il produttore di proprie opere dell'ingegno debba in ogni caso essere titolare di partita IVA ed esercitare nel rispetto della normativa fiscale circa l'individuazione del reddito ricavato.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Il concetto di produttore di opere dell’ingegno richiama le normative speciali sul diritto di autore e sulla tutela della proprietà intellettuale nonché la tutela di marchi e brevetti, pertanto **non può essere condivisa l’idea di considerare produttori di opere coloro che assemblano collanine, realizzano “decoupage” o creano oggetti di fantasia** perché la realizzazione di un bene materiale seppur di fantasia conduce gli stessi casomai più propriamente ad una classificazione di tipo artigianale se ne ricorrono i presupposti della legge 08/08/1985 n. 443 sull’artigianato.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J1600076006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Ad eccezione delle categorie sopraindicate, in linea generale la possibilità di esercitare il commercio, come anche lo scambio che rappresenta comunque una modalità di commercio, in occasione di queste manifestazioni temporanee è riservata esclusivamente ad un operatore professionale, a colui ciò che esercita per mestiere tale attività, in modo imprenditoriale ed in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi conseguenti (es. iscrizione albo imprese artigiane, iscrizione registro imprese commerciali, iscrizione come imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art. 2135 del codice civile).

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Non è un caso che all’articolo 4, comma 1, lettera b) il d.lgs. n. 114/1998 espressamente definisca: **“b) *per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;*”**.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Deve pertanto **ritenersi esclusa la possibilità di autorizzare alla vendita i c.d. “hobbisti” e/o associazioni e/o comitati di varia natura, cioè coloro che fanno del commercio NON la principale attività e che dunque non potendo essere definiti operatori professionali non possono essere legittimati ad esercitarlo su area pubblica, fatte salve eventuali leggi regionali specifiche che lo consentano in modo eccezionale** (vedi normativa Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Umbria, Regione Friuli-Venezia Giulia) **e comunque nel rispetto anche in questi ultimi casi regionali della normativa fiscale.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

L’esperienza ci dimostra come **questo divieto di esercitare il commercio per gli operatori non professionali venga spesso disatteso**, talvolta con l’organizzazione addirittura di mostre-mercato riservate ai soli **“hobbisti”** in quelle Regioni dove comunque non esiste una specifica normativa che riconosca all’hobbista la possibilità di vendere eccezionalmente per un numero predeterminato annuale di volte.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Agli hobbisti può essere riconosciuta la sola possibilità di esporre o di vendita occasionale saltuaria nei limiti stabiliti dalla normativa fiscale e senza organizzazione di vendita che faccia configurare un’attività imprenditorialmente organizzata al fine di lucro.

Come detto, rispetto al principio generale fanno eccezione quelle discipline regionali speciali in quelle Regioni ove il legislatore ha voluto disciplinare tali fattispecie di vendita da parte di privati che hanno riconosciuto all’operatore non professionale la possibilità di svolgere attività per un numero predeterminato di volte all’anno, sulla base del rilascio di apposito “tesserino” di abilitazione. L’attività consentita potrà svolgersi ovviamente solo sul territorio regionale interessato.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

In Italia non esiste una disciplina nazionale che regolamenti l’hobbistica,

infatti l’articolo 28 del D.Lgs. 114/98 rimanda alle varie disposizioni regionali che a loro volta definiscono gli hobbisti come operatori non professionali che vendono, propongono, espongono, o barattano, in modo sporadico ed occasionale, prodotti di modico valore, per lo più opere della propria creatività o del proprio ingegno.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

In pratica, gli elementi che caratterizzano un hobbista, sono i seguenti:

- **Vendita, baratto o scambio di prodotti di modico valore**, cioè prodotti che non possono in ogni caso avere un valore superiore a € **250** (il limite in alcune regioni scende fino a € 100);
- **Svolge l’attività in modo occasionale**, cioè in modo del tutto saltuario (**max. 30 giorni l’anno**), in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di mezzi (ad esempio, rispetto il limite se decido di partecipare a uno/due mercatini l’anno, ma non se pratico tutti i mercatini della regione, ogni settimana);
- **I ricavi derivanti dall’attività**, che devono essere certificati dal rilascio di una ricevuta non fiscale, non possono superare la soglia dei **€ 5.000 annui**.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Se trattasi di attività di vendita continuativa (ad esempio vendita in e-commerce), se la vendita è **effettuata in maniera professionale con un marchio**, oppure **con un’organizzazione di mezzi** (un locale, pubblicità, cartellonistica, ecc.), oppure si **supera la soglia di € 5.000 annui, allora siamo in presenza di commerciante**, e come tale **soggetto all’obbligo di apertura della partita Iva, all’iscrizione alla Camera di Commercio** (sezione commercianti o artigiani), **alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune, e alla tenuta delle scritture contabili** (quest’ultimo obbligo peraltro ha un contenuto differente a seconda del regime fiscale al quale si è assoggettati).

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Se la vendita o lo scambio avviene tra soggetti privati, l’hobbista o il creativo non hanno l’obbligo di rilasciare ricevuta o scontrino fiscale.

Se, invece, la vendita avviene tra l’hobbista/creativo e un committente con partita Iva, il primo dovrebbe rilasciare una **ricevuta per prestazione occasionale** con ritenuta d’acconto (una trattenuta fiscale) pari al 20% del compenso.

Su tale ricevuta deve essere applicata una marca da bollo di 2,00 euro se l’importo supera 77,47 euro e deve essere indicato anche l’importo di eventuali rimborsi spese (esenti da Iva e contributi ma soggetti ad eventuale ritenuta d’acconto) cui il lavoratore occasionale ha diritto (ad esempio, spese di viaggio, vitto e alloggio).

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

L’hobbista deve sempre conservare le ricevute emesse: oltre che per attestare l’avvenuta transazione di denaro, rappresentano un documento utile per capire se occorre predisporre la **dichiarazione dei redditi**.

Facciamo un esempio: Sempronia è lavoratrice dipendente. All’atto della compilazione della dichiarazione deve indicare, nel quadro dei redditi diversi (quadro D del modello 730 o quadro RL del modello Unico), i compensi percepiti dalle vendite di oggetti *homemade*.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Solitamente gli hobbisti che desiderano vendere i propri prodotti, partecipano a **mercatini occasionali** organizzati da varie associazioni presenti nei vari comuni, oppure dal comune stesso.

In questo caso è necessario essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per la “**vendita temporanea**”, da esibire in caso di possibili controlli da parte delle forze dell’ordine:

- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che il venditore deve presentare presso il Comune dove si svolge, in cui si dichiara di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa (articolo 4, comma 2, lettera h), D.Lgs. n. 114/98);
- **Tesserino degli hobbisti**. Varie normative regionali o comunali prevedono il rilascio di un tesserino degli hobbisti obbligatorio per esporre le proprie creazioni nei mercatini (il tesserino ha un costo variabile);
- Eventuale altra documentazione aggiuntiva richiesta dai singoli Comuni, come ad esempio, il pagamento della tassa legata **all’occupazione di suolo pubblico**.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Crescita Territoriale



Ministero del Comparto del Lavoro
Dipartimento della Sanità pubblica

pon GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006



DOWNLOAD

DICHIARAZIONE OPERE DELL'INGEGNO PER MERCATINI ED EVENTI

FormezPA



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006



**Vendita prodotti alcolici –
Esclusione licenza UTIF**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con **Nota del 9 ottobre 2017, Prot. RU 113015**, avente ad oggetto **«D.Lgs. n. 504/95. Art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall’obbligo di denuncia. Campo di applicazione»**, ha fornito indicazioni in merito alle attività a cui applicare la recente modifica normativa relativa alle **procedure di competenza dell’Agenzia delle dogane in materia di vendita di alcolici**.

L’art. 1, comma 178, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha, infatti, *modificato il comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504* (Testo unico delle accise), introducendo dopo le parole: «esercizi di vendita» le seguenti: « ... *ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini ...* ».

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Per comprendere la portata del comma 2, del citato art. 29, del D.Lgs. n. 504/1995, ricordiamo che, secondo quanto stabilito al comma 1 del medesimo art.. 29 **«Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciare l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio».**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Secondo l’attuale, comma 2, dello stesso articolo, sono soggetti a tale denuncia *“anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri”*.

Pertanto, a **decorrere dal 29 agosto 2017** (data di entrata in vigore della legge n. 124/2017), **gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini sono esclusi dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle Dogane.**

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, non sono ora più censiti dall’Agenzia delle Dogane pur permanendo integri i poteri di effettuare interventi e controlli ex art. 18, comma 5, del citato D.Lgs. n. 504/1995.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita nonché gli esercizi di somministrazione dei medesimi prodotti peraltro sono stati interessati – come ricorda l’Agenzia - da misure di semplificazione previste dal D.Lgs. n. 222/2016 (recante *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*), che ha disposto **l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla legge n. 124/2017, la predetta comunicazione preventiva non assume più alcun valore giuridico a fini tributari.

L’Agenzia precisa inoltre che, in questo caso, «la vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadono quegli esercizi di vendita che nel modificato art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 costituiscono eccezione al generale obbligo di denuncia».



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Sulla base di tale criterio parametrato sul destinatario acquirente, **non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale**, nelle varie forme previste dalle discipline di ciascun settore economico, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Ad una prima ricognizione volta a facilitare la concreta attuazione della nuova disposizione, seppur non esaustiva, secondo l’Agenzia delle Dogane **non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/1995:**

- ❖ **gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931**, già richiamati dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1995 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- ❖ **la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato**, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- ❖ **gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche**, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- ❖ **gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;**
- ❖ **la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, secondo l’Agenzia delle Dogane, **«è da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati».**

Resta fermo – conclude l’Agenzia delle Dogane - l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la **vendita all’ingrosso**, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

A seguito di quanto disposto dall’attuale comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995, è da disapplicare la voce n. 29 della Tabella «A» allegata al D.Lgs. n. 222/2016 relativa alla «Vendita al minuto di alcolici».



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Federalismo Fiscale

La partecipazione dei Comuni





"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Legge 248/2005, art. 1 commi 1, 2

- La partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al **30%** delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
- Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

D. L. 78/2010, art. 18

- La partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale **e contributivo** è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al **33%** delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, **nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi** a titolo definitivo..
- INPS e Guardia di Finanza

Federalismo Fiscale Municipale

D. Lgs. 23/2011, art. 2 commi 10-12

E' elevata al **50%** la quota riconosciuta ai comuni, attribuita in via provvisoria, anche sulle somme riscosse a titolo non definitivo e con modalità di recupero da stabilirsi con DMEF.

100% nel triennio 2012-2014
per comuni con Consiglio Tributario
"Manovra Estiva" Legge 148/2011

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

La Stabilità 2015 (articolo 1, comma 702, legge 190/2014), con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, ha portato al 55% la quota spettante ai Comuni sulle maggiori somme dei tributi statali riscosse in conseguenza della loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale.

Gli enti locali, attraverso il loro coinvolgimento partecipato, possono realizzare l’ampliamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale trasmettendo all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza specifiche **«segnalazioni qualificate»**, mediante l’utilizzo di appositi canali telematici, costituite da informazioni – non solo anagrafiche, ma anche riguardanti atti e negozi sospetti – relative ai soggetti per i quali sono rilevati e segnalati fatti che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Ambiti

Segnalazione Beni Indicanti Capacità Contributiva

Segnalazione Commercio e Professioni

Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare

Segnalazione Residenze Fiscali all'Estero

Segnalazione Urbanistica e Territorio

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

N. 24114/12 protocollo



AMBITO D’INTERVENTO 1 - Segnalazione Commercio e Professioni

A) Svolgimento attività senza Partita IVA

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite solo attraverso l’indicazione del codice fiscale.

B) Svolgimento attività diversa da quella rilevata

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza **dell’Agenzia delle entrate** e possono essere inserite solo attraverso l’indicazione della partita IVA.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

D) Affissione pubblicitaria abusiva

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite attraverso l’indicazione del codice fiscale o della Partita IVA.

E) Ente non commerciale con attività lucrativa

Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

1) Segnalazioni relative a soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici (ad esempio: Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc.)

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza **dell’Agenzia delle entrate**.

2) Segnalazione relativa ad altri soggetti non rientranti nei casi precedenti (ad esempio: circoli ricreativi)

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza**.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Il raccordo informativo tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, esteso anche alla Guardia di finanza, in questi ultimi anni è stato notevolmente affinato.

Le “segnalazioni qualificate” sono trasmesse all’Agenzia o alla Guardia di finanza tramite il sistema “Siatel v 2.0 – PuntoFisco” in modalità web. In presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso, possono essere trasmesse anche tramite supporto cartaceo.



Cerca:

Vai

Seguici anche su:



- L'Agenzia
- Il tuo profilo fiscale
- Cosa devi fare
- Strumenti
- Documentazione
- Servizi online**

Servizi online

- Servizi catastali e ipotecari
- Servizi fiscali
- Servizi per Enti - "Cooperazione informatica"**
- IVA mini One Stop Shop (Moss)
- V@t on services
- Sistema di Interscambio flussi Dati (SID)

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi online](#) - [Servizi per Enti](#) - ["Cooperazione informatica"](#) - [Siatel v2.0](#) - [PuntoFisco](#)

Siatel v2.0 - PuntoFisco

Siatel v2.0 - PuntoFisco costituisce il canale a disposizione degli Enti per la consultazione on line dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, a seguito della stipula di appositi accordi convenzionali tra l'Agenzia e l'Ente denominati **"Convenzioni di Cooperazione informatica"**.

[Accesso al sistema Siatel v2.0 - PuntoFisco](#)

I **Comuni** possono anche accedere, per quanto di propria competenza ed in relazione alle autorizzazioni fornite dall'Agenzia:

- alle [funzionalità specifiche riservate agli Uffici Demografici](#);
- ai dati dei versamenti Tares, Imu, Ici ed Iscop (per i Comuni che hanno deliberato tale imposta), ai riepiloghi contabili dei versamenti di addizionale comunale all'Irpef, ai dati dei contratti di energia elettrica, ai dati dei contratti di locazione e delle dichiarazioni di successione.
- ai dati dei versamenti Tarsu/Tariffa e Tosap/Cosap solo se hanno sottoscritto con l'Agenzia la Convenzione per il pagamento dei tributi locali mediante l'F24

Per la visualizzazione dei dati relativi ai versamenti dei tributi spettanti ai Comuni, eseguiti dai contribuenti tramite modelli F24, è possibile utilizzare il seguente programma:

- Software per la visualizzazione delle forniture relative ai versamenti mediante F24

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

D.Lgs. 30 Giugno 2016, n. 126 – SCIA 1 (Decreto Madia)

***Attuazione della delega in materia di SCIA, a norma dell’art. 5 della Legge
07/08/2015, n. 124 - Art. 1, comma 2***

Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, **sono individuate le attività oggetto di procedimento:**

- Di mera comunicazione
- Di SCIA
- Di silenzio assenso
- Nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, **le attività private non espressamente individuate** ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere**



UNIONE EUROPEA
 Fondo Sociale Europeo
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Creazione Territoriale



Ministero delle Attività Produttive
 Dipartimento della Funzione Pubblica



**GOVERNANCE
 E CAPACITÀ
 ISTITUZIONALE
 2014-2020**

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
 CUP J59J16000760006

D.Lgs. 25/11/2016, n. 222
SCIA 2
Semplificazione e
liberalizzazione



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Publicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2016, n. 277

Entra in vigore 11 dicembre 2016

Termini per adeguamento

Art. 6, comma 2 - Le regioni e gli enti locali si devono adeguare alle disposizioni del decreto entro il

30 giugno 2017

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi delle attività private - Art. 2, comma 1

Al decreto è allegato la **TABELLA A** che indica il regime amministrativo da applicare alle attività elencate

I regimi amministrativi individuati sono n. 6 :

COMUNICAZIONE

SCIA

SCIA UNICA

SCIA condizionata

AUTORIZZAZIONE – silenzio assenso

AUTORIZZAZIONE

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

Art. 4, comma 1

Vengono modificati alcuni articoli del reg. d’es. del
TULPS

- Sostituito il primo comma art. 110 (luminarie)
- Abrogato il secondo comma art. 110 (luminarie)
- Modificato il secondo comma art.141 (CVLPS)

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

Art. 4, comma 2

Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi TULPS, ove l'allegata tabella A prevede un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini del TULPS

Art. 6

Abrogato art. 126 TULPS (cose usate)

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J1600076006

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

LUMINARIE Art. 110 / 1° e 2° comma - Reg. Es. TULPS

Vecchio - Comma 1

E' soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57

della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza

Nuovo – Comma 1

L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza **è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. 22/01/2008, n. 37**

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

LUMINARIE Art. 110 / 1° e 2° comma - Reg. Es. TULPS

Vecchio - Comma 2

La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza

Nuovo – Comma 2

Abrogato

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Luminarie : Modifica delle sanzioni

Prima della modifica

Le luminarie erano soggette alla licenza contemplata dall'art. 57 TULPS

- Omessa licenza: art. 703 del c.p.
- Ammenda fino ad € 300 (ammessa oblazione art. 162 c.p.)

Dopo la modifica

Le luminarie sono soggette a comunicazione prevista dall'art. 110 Regolamento di Esecuzione TULPS

- Omessa comunicazione: art. 221/2 comma del TULPS
- Arresto fino a 2 mesi o con ammenda fino ad € 300 (ammessa oblazione art. 162-bis c.p.)

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

CVLPS Art. 141 / 2° comma - Reg. d'es. TULPS

Vecchio – Comma 2

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno

Nuovo – Comma 2

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

CVLPS

Quali conseguenze alla modifica ?

- Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo sostituisce non solo le verifiche e

Nella tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016 alla voce n. 78 vi è una contraddizione non avendo recepito la recepito la modifica introdotta

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Commercio cose usate - Art.126 TULPS

Vecchio

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza

Nuovo
Abrogato

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Commercio cose usate - Art.126 TULPS

Quali conseguenze alla modifica ?

- ❑ Per la vendita di cose usate occorre solo il titolo abilitante per il commercio al dettaglio (d.lgs. n. 114/1998 o legge regionale)*
- ❑ Il registro di cui art. 128 del TULPS ove annotare le operazioni di vendita*

Attenzione

Il d.lgs. 222/2016 ha abrogato solo l'art. 126 del tulps e non l'art.128 che ancora recita : «le persone indicate negli artt.126 e 127 ...»

Opportuno attendere interpretazione del ministero Interno considerato che per come è formulato l'art. 128 non dovrebbe essere applicabile

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Ministero dell’Interno 557/PAS/U/003342/12020,A(1) del 02/03/2017

Registro cose usate – Art. 128 TULPS

Questo Ministero aveva espresso avviso contrario alla completa abrogazione dell'art. 126 TULPS

Pare doversi propendere per la tesi per cui l'abrogazione dell'art. 126 TULPS abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all'obbligo di tenuta del registro indicato

In tal senso sono apertamente **orientati gli intenti semplificatori e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività imprenditoriali** che costituiscono la ratio generale del d.lgs. n. 222/2016 ed il tenore logico della stessa disposizione abrogatrice

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Ministero dell’Interno 557/PAS/U/003342/12020,A(1) del 02/03/2017

Registro cose usate – Art. 128 TULPS

La tesi contraria comporterebbe che l'abrogazione dell'art. 126 TULPS **non abbia avuto i consueti effetti caducatori** ma abbia in qualche modo lasciato in vita lo stesso articolo nella parte in cui individua una categoria commerciale di cui permarrrebbe la rilevanza ai fini del TULPS, continuando ad essere destinataria dei consueti obblighi.

Questo Dipartimento sta compiendo ulteriori approfondimenti al riguardo, anche alla luce delle materiali conseguenze dell'abrogazione in discorso relativamente alle **problematiche di ordine e sicurezza pubblica** collegate ad alcuni dei settori economici interessati, sicché si fa necessariamente riserva di ulteriori elementi di valutazione

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

DM 15 Maggio 2009, n. 95

Oggetti d’arte e di antiquariato - sono beni culturali Art. 1, comma 1

Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'allegato A al Codice dei Beni Culturali d.lgs. n. 42/2004 **annota giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su cose antiche o usate», previsto dall'articolo 128**, primo e secondo comma, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 – Allegato A

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da :
 - a) Scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 - b) Siti archeologici;
 - c) Collezioni archeologiche
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100anni
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore)
4. Acquerelli, guazzi e pastelli e seguiti interamente a mano su qualsiasi supporto

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 – Allegato A

5. **Mosaici** diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore) e di segni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. **Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore)**
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore), diverse da quelle della categoria 1
8. Fotografie, film e relativi negativi (aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore)
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 – Allegato A

10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione
11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni
13.
 - a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
 - b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico
14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di 50 anni

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

DM 15 Maggio 2009, n. 95 – Art. 1

Comma 2 – Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all'articolo 2, delle cose commerciate è riportata una descrizione dettagliata nel registro previsto dall'articolo 128 del Testo unico, e ne è conservata una documentazione fotografica

Comma 3 – Per «descrizione dettagliata» si intende l'annotazione delle caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico, ed in particolare:

- ❖ della tipologia di opera
- ❖ della tecnica di esecuzione
- ❖ del supporto materico - del soggetto rappresentato
- ❖ delle dimensioni
- ❖ dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale cui l'opera stessa è riconducibile
- ❖ dell'epoca di realizzazione
- ❖ dell'expertise o della bibliografia, se esistenti

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J1600076006

Risoluzione n. 120995 del 26 marzo 2018

Registro cose usate – Art. 128 TULPS

La risoluzione diffonde il contenuto della **nota n. 4040 del 21 Marzo 2018 del Ministero dell’Interno**, il quale, **sulla base di un parere del Consiglio di Stato**, fornisce chiarimenti in merito all’obbligatorietà, in capo agli operatori del commercio di cose antiche o usate, della tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 126 del TULPS, ad opera dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che condizionava l’esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all’autorità di pubblica sicurezza.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Risoluzione n. 120995 del 26 marzo 2018



Ministero delle Attività Economiche
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per
le imprese

“In considerazione della rilevanza della problematica prospettata, con particolare riguardo a settori ove l’esistenza di tracciabilità delle transazioni è particolarmente avvertita, quali, ad esempio, quello della circolazione dei beni sottoposti a tutela da parte del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e quello del commercio delle parti di ricambio dei veicoli fuori uso, questo Ufficio ha ritenuto opportuno ricorrere all’autorevole supporto consultivo del Consiglio di Stato, che ha reso in proposito l’allegato parere n. 15 del 2 marzo 2018.

Con il citato atto di interpretazione il Supremo Consesso della giustizia amministrativa si è espresso nel senso che l’intervento demolitorio sull’articolo 126 del TULPS debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo articolo 128.

Pertanto, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del TULPS.

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2 Tabella Allegato A

La tabella
si
compone
di tre
sezioni :



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

D.Lgs. 30 Giugno 2016, n. 126 – SCIA 1 (Decreto Madia)

***Attuazione della delega in materia di SCIA, a norma dell’art. 5 della Legge
07/08/2015, n. 124 - Art. 1, comma 2***

Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, **le attività private non espressamente individuate** ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere**

Regimi Amministrativi – Omessa Indicazione

Art. 2, comma 6 – **nei casi in cui nella tabella A un’attività NON sia espressamente elencata le amministrazioni**, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre queste attività, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti pubblicandole sul proprio sito istituzionale

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Parere del Consiglio di Stato n. 1784/2016

Ad avviso del Consiglio di Stato, la disposizione di chiusura dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 126/2016 sulle **“attività libere”** deve intendersi applicabile ai settori oggetto dell’emanando decreto, o delle successive leggi di ‘codificazione soft’, e non anche ai settori rimasti completamente al di fuori di tale opera di riordino.

In tal senso deve intendersi il riferimento alle attività che non siano «specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale». Resta invece fermo che, **nei tre settori interessati dalla tabella A (“Commercio”, “Edilizia” e “Ambiente”)**, salvo interventi correttivi (che richiedono la fonte primaria, in quanto non rientranti nel caso limite dell’art. 2, comma 6, dello schema), **le attività non comprese nella tabella medesima devono considerarsi effettivamente “libere”, ai sensi della disposizione di chiusura dell’art. 1, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 126 del 2016**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>77 Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>Ai fini dell’impatto acustico:</p> <p>a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.</p> <p>b) L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>Legge n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
78	<p>Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p> <div data-bbox="544 582 807 921" style="border: 1px solid cyan; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div> <p>a) autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell’art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2.</p> <p>a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico. La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza</p> <p>a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico. L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80</p> <p>Regolamento Esecuzione Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2</p> <p>Legge n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
 CUP J59J16000760006

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
79	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico. La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico. L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
80	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico. La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico. L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2</p> <p>Legge n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
80	<p>....</p> <p>In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.</p>	<p>...</p> <p>Autorizzazione più scia</p>	<p>...</p> <p>Autorizzazione per attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi.</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVFF</p>	<p>...</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p>



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
82	<p>Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) autorizzazione più comunicazione</p> <p>a) Autorizzazione</p>	<p>L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.</p> <p><u>In caso di</u> attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico. La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza</p> <p>a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico. L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.</p>	<p>Legge n. 337/1968</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

mise.AOO PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0133759.06-04-2017



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

OGGETTO: D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 di attuazione della delega contenuta nell’articolo 5 della Legge n. 124/2015, c.s. “Legge Madia”, in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative – Quesiti in materia di regime delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

- 1) all'applicazione delle nuove disposizioni, che prevedono il regime dell'autorizzazione anche per le attività di spettacolo o trattenimento presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (v. righe 78, 80 e 81 della Tabella A allegata al medesimo Decreto) senza tenere conto che gli articoli 68 e 69 TULPS, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 7 della legge 7-10-2013, n. 112, prevedono la possibilità di sostituire la licenza con una SCIA per gli eventi negli spazi o impianti con la stessa capienza massima che si concludono entro le 24 del giorni di inizio;



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

2) al significato della previsione contenuta nella citata riga 78, che prevede l’obbligo del SUAP, che riceve l’istanza diretta alla medesima autorizzazione, di trasmetterla alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo pure quando essa sia accompagnata da una relazione asseverata ai sensi dell’articolo 141, comma 2 del Regolamento TULPS; la questione concerne il senso e la finalità di tale trasmissione posto che detto articolo, nel testo precedente il nuovo decreto legislativo, stabiliva che la relazione tecnica sostituisce “le verifiche e gli accertamenti” di competenza della stessa Commissione, mentre ora – per effetto della modifica apportata dall’articolo 4, lettera c) del medesimo Decreto – sostituisce anche il parere finale della Commissione, eliminando altresì “la necessità del sopralluogo”.



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Viene posto, infine, un terzo quesito sulla diversa materia delle sale da gioco soggette a licenza comunale ex articolo 86 (c.d. sale con apparecchi da gioco Slot o AWP), cui ha riguardo la riga 83 della citata Tabella A, che le sottopone ad autorizzazione comunale, laddove è ampiamente diffusa la prassi, peraltro legittimata dalle regolamentazioni comunali, dell'apertura previa presentazione di una mera SCIA.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Tanto premesso, si osserva che in effetti la redazione tecnica delle previsioni normative cui codesto Dicastero si riferisce pare non ineccepibile né di univoco significato e quindi tale da alimentare non pochi dubbi interpretativi, tra cui quelli qui rappresentati.

Allo stato non sembra pertanto possibile dare ai quesiti qui proposti una risposta con i caratteri della certezza e delle definitività, dovendosi trarre la soluzione da criteri di plausibilità logica e di rispetto dell’ispirazione di fondo del provvedimento legislativo in questione, nella insufficienza del tenore letterale delle relative disposizioni.

Ciò doverosamente posto, si ritiene, con riguardo al quesito di cui al punto 1), che nell’ambito di un provvedimento complessivamente inteso a snellire e sburocratizzare le fasi di avvio delle iniziative private considerate dovrebbe ritenersi che, in mancanza di esplicite e puntuali previsioni di segno contrario, esso non abbia travolto, aggravandole, le discipline preesistenti più favorevoli

agli interessati, come nel caso di iniziative di pubblico spettacolo di portata modesta (in luoghi o impianti con capienza massima di 200 spettatori e destinate a concludersi nel giro di poche ore dal loro inizio), ristabilendo, per esse, un obbligo di licenza che si era inteso superare (con una SCIA) appena 3 anni prima.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Del resto, la relazione illustrativa del decreto legislativo e, in particolare, il documento di analisi tecnico-normativa, affermano che le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente e, per quanto riguarda il TULPS, esso è stato inciso limitatamente all’articolo 126 (v. il punto “Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti” ed il punto “Individuazione di effetti abrogativi impliciti ...”).

Pertanto, le diciture richiamate della Tabella A non paiono sufficienti a far ritenere abrogate le previsioni normative cui si riferisce il primo quesito, contenute nell’ultimo comma degli articoli 68 e 69 TULPS.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

In ordine al quesito sub 2), si rileva che l’articolo 4, lettera c) del medesimo Decreto stabilendo, per i locali e gli impianti con capienza totale non superiore a 200 persone, che la relazione tecnica di un professionista abilitato sostituisce anche il “parere” delle commissioni di vigilanza (e non solo “le verifiche e gli accertamenti” preliminari, come previsto finora) ha ormai eliminato, in presenza di tale asseverazione, tutti gli adempimenti preliminari all’autorizzazione facenti capo alle stesse commissioni di vigilanza, sopralluogo compreso.

I luoghi di pubblico spettacolo aventi la capienza massima predetta sono, poi, oggetto di specifiche previsioni nella riga 78 della Tabella A (“Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza”, per i quali sono cioè richieste asseverazioni di conformità, corretto montaggio, ecc.) e nella riga 80 (“Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività”). Sono soggetti alla stessa disposizione anche gli allestimenti dello spettacolo viaggiante fino a 200 persone, cui fa riferimento la riga 81.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

In tutti e tre i casi suddetti la colonna “Concentrazione dei regimi amministrativi” prescrive il medesimo obbligo del SUAP di trasmettere l’istanza ricevuta alla Commissione di vigilanza, eventualmente integrata con uno specialista, con l’esplicita previsione, peraltro solo nei primi due casi indicati, per cui la relazione asseverata “elimina la necessità del sopralluogo” di quest’ultima.

Ad un esame letterale del testo emerge che, in tali casi, tra i compiti elencati dall’articolo 141, comma 1 del Regolamento TULPS residua alla Commissione, dunque, soltanto quello di cui alla lettera e), concernente il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

Sembra pertanto potersi concludere nel senso della conferma dell’applicabilità dell’effetto sostitutivo, appena descritto, della relazione asseverata tanto agli impianti stabili e appositamente dedicati allo spettacolo e all’intrattenimento quanto agli allestimenti occasionali in strutture ordinariamente ad altre attività (es.: concerti in pubbliche piazze o all’interno di stadi calcistici, ecc.), quanto infine agli allestimenti dello spettacolo viaggiante con la medesima capienza massima.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

In secondo luogo, il combinato disposto della modifica di cui si è detto all’articolo 141, comma 2, del Regolamento TULPS e della previsione riportata, in termini identici, alle righe 78 e 80, nel superare la necessità del sopralluogo fisico e del parere finale della Commissione, pare confermare la sopravvivenza dei compiti indicati alla lettera e), solo in funzione dei quali si giustificerebbe la trasmissione dell’istanza alle CVLPS, altrimenti priva di qualsiasi funzione. Ciò comporta la sopravvivenza anche del potere di quest’ultima di eventualmente suggerire all’organo comunale preposto al rilascio dell’autorizzazione ex articoli 68 e 80 TULPS (il cui regime per il resto è invariato) la prescrizione agli organizzatori dell’evento o ai responsabili dell’impianto di specifiche misure cautelari in funzione di tutela della pubblica incolumità e sicurezza (atteso il potere di controllo anche sulle “cautele imposte”).



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Quanto al terzo quesito, concernente il regime autorizzatorio delle sale slot e AWP ex articolo 86 TULPS, si tratta di funzione da tempo attribuita ai Comuni che la esercitano sulla base delle proprie regolamentazioni e delle numerose leggi regionali che incidono sulla materia con l’obiettivo del contrasto della diffusione del gioco patologico, della tutela dei minori e delle fasce deboli della popolazione nonché del decoro urbano.

Pertanto, lo scrivente non ritiene di poter suggerire direttive interpretative sul punto, in attesa – peraltro – di un auspicabile riordino complessivo della materia, già previsto dall’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, c.d. “legge delega in materia fiscale”.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la Crescita Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione pubblica*

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. **46/CU** del 4 maggio 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Modulistica attività commerciali e assimilate

Modulistica edilizia

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 6 luglio 2017.

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 76/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

- Panifici
- Tintolavanderie
- Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
- Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni
- Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico
- Autorimesse
- Autoriparatori

Modulistica edilizia

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J1600076006**

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali **entro il 30 settembre 2017** (con le modalità previste dall’articolo 1).

L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento.
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.


La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 20 ottobre 2017 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze,
Repertorio atti n. *18/CU* del 22 febbraio 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

Modulistica edilizia



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA MODULISTICA

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

- commercio all’ingrosso (alimentare e non alimentare)
- facchinaggio
- imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- agenzie di affari di competenza del Comune

La scheda anagrafica, approvata nell’Accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2018 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali **entro il 31 marzo 2018** (con le modalità previste dall’articolo 1).

L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento.

- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 aprile 2018 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegato all’accordo del 4 maggio 2017.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Lavorare duro per qualcosa
che non ci interessa si chiama stress.
Lavorare duro per qualcosa che amiamo
si chiama passione.

Professionalità
Entusiasmo
Emozioni
Partecipazione
Condivisione



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Di tutto restano tre cose:

la certezza che stiamo sempre iniziando,

la certezza che abbiamo bisogno di continuare,


la certezza che saremo interrotti prima di finire.

*Pertanto, dobbiamo fare dell’interruzione un nuovo
cammino, della caduta un passo di danza, della
paura una scala, del sogno un ponte, del bisogno
un incontro.*

Fernando Pessoa

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

**Mi auguro di aver suscitato una giusta dose di curiosità
intorno all’argomento**





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la Crescita Territoriale



*Ministero del Comparto PA
Dipartimento della Funzione Pubblica*

pon GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Grazie dell’attenzione

e

Buon Lavoro

FormezPA



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CUP J59J16000760006

Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap

Esperto Sicurezza Urbana

Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)

Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania

Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania

Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

Relatore Convegni Nazionali e Formatore :

Formez PA - PL - SULPL - ASPOL - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore
S.p.A. Assinter - Trevi Formazione - La Formazione - Centro Studi Bellunese
Consorzio dei Comuni di Bolzano



Tel. : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

E-MAIL

FormezPA